

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo**
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

OGGETTO: REG. UE 2020/595 DEL 30 APRILE 2020 CHE ISTITUISCE LA CONCESSIONE DI UN AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO DI CARNI OVINE E CAPRINE CON FISSAZIONE ANTICIPATA DELL'IMPORTO DELL'AIUTO

1. PREMESSA

A seguito dello stato emergenziale sopravvenuto a causa della pandemia da Covid-19, e delle ricadute di tale stato sulle condizioni di mercato di alcuni settori, l'Unione Europea ha emanato diversi regolamenti al fine di consentire una regolazione dei prezzi di mercato per alcuni settori.

Con il Reg. (UE) n. 2020/595, l'Unione europea ha disposto la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine con fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto. Tale regolamento è integrato da quanto disciplinato dal Reg. (CE) n. 1308/2013 e dai Regg. U.E. nn. 2016/1238 e 2016/1240, che regolano le condizioni e le modalità di attuazione della misura dell'ammasso privato.

I produttori che possono partecipare all'aiuto sono quelli indicati all'art. 2 del Reg. UE 2016/1238.

I prodotti ammissibili all'aiuto sono le carcasse e mezzene di ovini, appartenenti al codice N.C. 0204 10 00 e le carcasse e mezzene di caprini, appartenenti al codice N.C. 0204 50 11, di età inferiore ai 12 mesi, a norma dell'allegato I del Reg. UE n.2020/595.

Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni devono essere di origine dell'Unione, qualità sana, leale e mercantile. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238 (in particolare, per le carni ovine le lettere da b) a g)).

L'aiuto è concesso **solo** per i quantitativi di carni fresche o refrigerate **che non sono ancora state immagazzinate**. Sono esclusi prodotti già congelati.

2. PRESENTAZIONE E RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande di aiuto vanno presentate a decorrere dal 7 maggio 2020, all'Organismo Pagatore competente per il territorio dove risiede l'operatore/ammassatore che richiede l'aiuto, secondo le modalità stabilite dallo stesso.

La domanda deve essere formulata a norma degli artt. 2 e 40 del Reg. UE n. 2016/1240, salvo quanto altrimenti disposto dal Reg. UE 2020/595.

Ogni domanda deve fare riferimento ai prodotti ammissibili all'ammasso (le carcasse e mezzene di ovini e caprini di età **inferiore ai 12 mesi**) indicando il codice NC pertinente, distinto per il periodo di ammasso stabilito dal regolamento (90, 120 o 150 giorni).

Il quantitativo minimo ammissibile per ciascuna domanda è di 5 tonnellate.

Allegata alla domanda di aiuto deve essere presentata la cauzione prevista a norma dell'articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e dell'art. 40, lettera (b) del Reg. UE n. 2016/1240, il cui importo è pari a 100 EUR / t per i quantitativi oggetto di domanda, ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 2020/595.

Lo svincolo o l'incameramento della cauzione avvengono a norma dell'art. 5 del Reg. UE n. 2016/1238.

L'Organismo pagatore decide sulla ammissibilità delle domande presentate ai sensi dell'art 56 del Reg. UE 2016/ 1240 e comunica l'eventuale inammissibilità agli operatori a norma dell'art. 41 del Reg. UE n. 2016/1240.

La comunicazione della decisione dell'accettazione della domanda, risultata ammissibile, agli operatori interessati è effettuata ai sensi dell'art. 45, par. 2 del Reg. UE 2016/1240, fatte salve le eventuali decisioni della Commissione U.E a norma dell'art. 45, par.3 del Reg. UE 2016/1240.

3. CONFERIMENTO DEI PRODOTTI ALL'AMMASSO PRIVATO

L'operatore che ha ricevuto la comunicazione di accettazione della domanda di aiuto da parte dell'Organismo pagatore competente, comunica all'organismo pagatore il calendario di entrata dei prodotti all'ammasso, il nome e indirizzo di ciascun luogo di ammasso privato e i quantitativi corrispondenti.

La comunicazione è trasmessa all'organismo pagatore almeno cinque giorni lavorativi prima di cominciare a collocare i lotti all'ammasso. L'organismo pagatore può decidere di accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

Per le carni ovicaprine (carcasse o mezzene) può essere consentito, come precisato dalla nota prot. 2284 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 6 maggio2020 il taglio allo scopo di ottimizzare l'immagazzinamento/ammasso, previa autorizzazione dell'Organismo Pagatore sulla base della richiesta presentata dall'operatore tramite la comunicazione del calendario di entrata dei prodotti all'ammasso, indicando i lotti/partite che si intendono sottoporre a taglio. L'operazione di taglio deve essere effettuata alla presenza dell'Organismo pagatore nella fase di conferimento delle carni all'ammasso.

I prodotti sono conferiti all'ammasso **entro i 28 giorni successivi** alla comunicazione di accettazione della domanda di aiuto.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 2016/1240, per le carni, le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo oggetto della domanda, **il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell'autorità competente.**

Tale giorno corrisponde **alla data di rilevamento del peso netto del prodotto**, fresco o refrigerato:

- (a) nel luogo di ammasso privato, se il prodotto è congelato sul posto;
- (b) nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso privato.

Le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse il giorno in cui l'ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto della domanda è conferito all'ammasso.

Per le carni, a norma dell'art. 60, par. 1, secondo comma del Reg. UE 2016/1238, i controlli previsti al paragrafo 1, primo comma del medesimo articolo sono eseguiti al momento del conferimento all'ammasso privato, fatte salve le deroghe previste all'art. 6 del Reg. UE n.2020/595.

4. CONTRATTO DI AMMASSO PRIVATO

Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo alla data in cui le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3 del Reg. UE 2016/1240.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), se l'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale cade di sabato, domenica, o in una festività, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora di quel giorno.

I contratti sono conclusi tra l'organismo pagatore e gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e la cui domanda è stata accettata.

I contratti sono conclusi per il quantitativo effettivamente conferito all'ammasso («quantitativo contrattuale»), che non superi il quantitativo indicato nella comunicazione di accettazione della domanda di aiuto, di cui all'articolo 45, paragrafo 2 del Reg. UE n. 2016/1240.

Si concludono contratti solo per prodotti la cui ammissibilità è confermata.

L'organismo pagatore comunica all'operatore il contratto considerato concluso entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della relazione di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del Reg. UE n. 2016/1240, sempreché abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

Il contratto è concluso il giorno in cui l'organismo pagatore ne dà comunicazione all'operatore.

Il contratto comprende, ove opportuno, gli elementi di cui all'articolo 52 del Reg. UE 2016/1240 e le disposizioni **pertinenti** contenute nel regolamento UE 2020/595 e nella domanda.

Nel contratto figurano **almeno** i seguenti obblighi dell'operatore:

(a) conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:

- i) sostituire i prodotti immagazzinati;
- ii) trasferirli in un altro luogo di ammasso privato;

(b) conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;

(c) trasmettere i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa l'ubicazione dei lotti/partite/ contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti, all'organismo pagatore entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 3 del Reg. UE 2016/1240;

(d) consentire all'organismo pagatore di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;

(e) fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/ contenitore/silo.

In deroga alla lettera a), punto ii), l'organismo pagatore può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati, in via eccezionale, se l'operatore presenta richiesta motivata;

5. SVINCOLO DEI PRODOTTI E PAGAMENTO DELL'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

Le operazioni di svincolo dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale

Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi, salvo qualora l'organismo pagatore lo autorizzi per quantità inferiori.

6. IMPORTO DELL'AIUTO E PERIODO DI AMMASSO

L'aiuto può essere concesso solo per un periodo di conservazione di 90, 120 o 150 giorni.

Gli importi pertinenti dell'aiuto per periodo di ammasso sono i seguenti:

1. per un periodo di 90 giorni di ammasso l'importo dell'aiuto è pari 866 euro/t
2. per un periodo di 120 giorni di ammasso l'importo dell'aiuto è pari 890 euro/t
3. per un periodo di 150 giorni di ammasso l'importo dell'aiuto è pari 915 euro/t

L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente quello di allontanamento dall'ammasso.

In conformità all'art. 54 del Regolamento (UE) n. 2016/1240, la domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata all'Organismo pagatore competente entro tre mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Il pagamento è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui sopra, conformemente all'art. 55 del Regolamento (UE) n. 2016/1240.

Il pagamento dell'aiuto è sottoposto alle condizioni dell'art 8 del Reg. U.E. 2016/1238 e dell'art. 62 del Reg. UE 2016/1240.

7. CONTROLLI

I controlli sull'ammasso privato di carni ovine e caprine sono effettuati dall'Organismo pagatore competente, ovvero da enti dallo stesso delegati, a norma degli artt. 47, 56, 60 e 61 del Reg. UE 2016/1240.

Nel caso in cui le misure restrittive intraprese a seguito dell'emergenza COVID19, rendano di difficile attuazione lo svolgimento degli stessi secondo le modalità di controllo dettate dall'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240, il Regolamento (UE) n. 2020/595, all'art. 6 ha previsto la possibilità di prorogarne i termini o differenziarne le modalità di esecuzione.

In particolare, qualora il controllo dovesse svolgersi in fase emergenziale, l'Organismo Pagatore comunicherà all'operatore le modalità alternative di controllo.

Il controllo previsto all'art. 47, Reg. (UE) 2016/1240, dovrà comunque essere assicurato nel corso delle operazioni di conferimento all'ammasso; nel caso di restrizioni da emergenza Covid che rendessero di difficile attuazione tale controllo, lo stesso potrà essere svolto con strumenti ritenuti idonei dagli Organismi pagatori, purché volti a garantire il rispetto dei Regolamenti.

Al fine di consentire i controlli che l'Organismo Pagatore deve svolgere a norma degli artt. 47, 56, 60 e 61 del Reg. UE 2016/1240, l'operatore/ammassatore deve conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 52 paragrafi 4 e 5 del Reg. UE n. 2016/1240.

8. NOTIFICHE SUI QUANTITATIVI RICHIESTI

L'art. 7 del Reg. UE 2020/595 stabilisce le modalità con le quali ogni Stato Membro deve comunicare i dati relativi alle domande ammissibili, alla Commissione.

In considerazione di quanto stabilito all'art. 7 del Reg. UE 2020/595, in deroga all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, gli Organismi pagatori devono comunicare i dati richiesti, secondo l'allegato alla presente circolare, sulla base delle seguenti tempistiche:

a) **ogni lunedì** entro le 10.00 (ora di Bruxelles) i quantitativi dei prodotti per i quali sono state presentate domande ammissibili **il giovedì e il venerdì della settimana precedente**;

b) **ogni giovedì**, entro le 10.00 (ora di Bruxelles), i quantitativi dei prodotti per i quali sono state presentate domande ammissibili **il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana**

Si pregano gli Organismi pagatori interessati, di prestare la massima attenzione a tali comunicazioni, in quanto come previsto all'art. 42, par. 3 del Reg. UE 2016/1240 *“Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta o una domanda ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla»”*.

Si prega di inviare lo schema allegato, entro il termine stabilito per ciascuna comunicazione, allo scrivente Organismo di Coordinamento, al seguente indirizzo di posta elettronica:

ammassi.privati@agea.gov.it

Con separata comunicazione dello scrivente Organismo di Coordinamento saranno resi noti gli schemi relativi alle ulteriori comunicazioni previste all'art. 66 del Reg. UE n. 2016/1240, riferite ai contratti conclusi, ai contratti in fase di svincolo e i contratti per i quali è concluso il periodo di ammasso contrattuale.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini